

L'Assessore

PIER ANTONIO RIVOLA

Bologna, 26 ottobre 2000

Prot. n. 25023

**Ai Sindaci dei Comuni
dell'Emilia-Romagna**

**Ai Presidenti delle Province
dell'Emilia-Romagna**

Agli Enti ed Aziende interessati

e, p.c. Al Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale del Coordinamento
Territoriale
Via Nomentana n. 2
00161 Roma

Al Provveditore Regionale
alle Opere Pubbliche
P.zza VIII Agosto n. 26
40100 Bologna

Alle Ferrovie dello Stato
Società di Trasporti e Servizi per Azioni
P.zza della Croce Rossa 1
00161 ROMA

Alle Ferrovie dello Stato S.p.A.
Via D'Azeglio 38
40123 BOLOGNA

OGGETTO: Art. 37, Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 – Localizzazione
delle opere pubbliche di interesse statale. Prime indicazioni.

La legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio", ha introdotto, tra l'altro, elementi di novità in merito alle procedure di localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale, ridisegnando il quadro delle competenze ad esprimere l'assenso all'intesa tra Stato e Regione, prevista dall'art. 81 del DPR n. 616/77, dal D.P.R. n. 383/94 e successive modificazioni, nonché ad accertare la conformità urbanistica per le opere ferroviarie, come previsto dall'art. 25 della Legge 17 maggio 1985, n. 210.

L'articolo 37 della legge regionale n. 20/2000, in primo luogo, opera una distinzione, tra procedimenti per opere conformi e procedimenti per opere difformi dagli strumenti urbanistici, che incide in modo significativo sulla semplificazione delle procedure.

Per le opere conformi, infatti, la norma dispone al comma 4 che, in ogni caso, la dichiarazione di conformità urbanistica resa dal Comune sostituisca l'atto regionale di intesa, e pertanto:

- per tutte le opere di interesse statale diverse da quelle ferroviarie, la dichiarazione di conformità urbanistica resa dal Comune interessato consentirà allo Stato di concludere il procedimento senza interpellare Regione o Provincia; tuttavia se l'intervento proposto investe il territorio di più Comuni, nel caso in cui anche un solo Comune rilevi la difformità rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o in salvaguardia, il progetto dovrà seguire le procedure previste per le opere difformi;
- per le opere ferroviarie di interesse statale - soggette all'art. 25 della legge n. 210/85, che in questo caso non attribuisce ad Organi statali la competenza ad emettere il provvedimento autorizzativo - costituirà titolo per la realizzazione delle stesse, la dichiarazione di conformità urbanistica resa dal Comune interessato dall'intervento; in caso di più Comuni interessati, l'opera potrà essere realizzata se la conformità urbanistica viene dichiarata da tutti i Comuni, mentre nel caso di mancata conformità anche per un solo Comune, il progetto dovrà seguire le procedure previste per le opere difformi.

Si segnala inoltre che il detto art. 37, al quinto comma, ammette che per le modifiche ad opere già assentite che derivino da approfondimenti progettuali o da adeguamenti tecnico-funzionali, qualora dette modifiche siano dichiarate conformi dal Comune, non si dia luogo all'atto di intesa di parte regionale.

Per le opere non conformi agli strumenti urbanistici, invece, la competenza ad esprimere l'atto di intesa - sentiti i Comuni interessati che devono pronunciarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni - è assegnata rispettivamente:

a) alla Giunta regionale per le opere di rilievo nazionale o regionale, o comunque quando si tratti di interventi relativi ad opere che riguardino il territorio di due o più province;

b) alla Provincia nei restanti casi.

Con deliberazione n. 1100 del 4 luglio 2000, pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 115 del 26 luglio 2000, che si allega per opportuna conoscenza, la Giunta regionale, ai sensi del 3° comma dell'art. 37, ha provveduto a definire la ripartizione delle competenze tra Regione e Province, per la localizzazione delle opere non conformi.

Si ritiene utile svolgere qui di seguito qualche prima considerazione su alcune implicazioni della nuova disciplina, sia sul piano organizzativo-procedurale, sia su quello giuridico-amministrativo.

Innanzitutto si coglie l'occasione per chiarire la portata delle dichiarazioni di conformità urbanistica che i Comuni devono rendere ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 37, nonché degli atti di assenso all'intesa che le Province devono esprimere ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo.

L'accertamento di conformità urbanistica da parte del Comune deve tenere e rendere conto non solo delle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale, ma anche delle eventuali ulteriori previsioni e prescrizioni, contenute nei piani di livello sovraordinato o settoriale, che abbiano effetti immediatamente cogenti, e quindi prevalenti, sul P.R.G.. Nel momento in cui i Comuni saranno dotati della nuova strumentazione urbanistica comunale che, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 20/2000, costituirà la carta unica del territorio, l'accertamento di conformità avrà nel P.R.G. l'unico riferimento, fatti comunque salvi i sopravvenuti vincoli e prescrizioni di cui al primo comma del medesimo art. 19. Solo in tale modo, infatti, gli accertamenti in parola potranno assolvere le funzioni di garanzia e di semplificazione loro connaturate.

Quando invece sia accertata la difformità delle opere dagli strumenti urbanistici comunali, l'atto di assenso all'intesa è reso dalla Provincia o dalla Regione secondo le rispettive competenze. Si sottolinea che, in tal caso, gli effetti modificativi degli strumenti di pianificazione che alla suddetta intesa direttamente conseguono, impongono - oltre all'acquisizione del parere di merito del Comune interessato - anche la compiuta verifica della compatibilità dell'intervento con gli atti di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati, nonché il riscontro del prevalente interesse pubblico alla realizzazione delle opere.

Si richiama anche l'attenzione degli Enti ed Aziende proponenti, nonché di Province e Comuni, sulla necessità che i progetti siano pienamente rispondenti alle norme vigenti e, in particolare, ai disposti della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni e al relativo regolamento. Quanto sopra assume

ovviamente rilievo particolare nel caso di opere ferroviarie, non soggette alla competenza, e quindi al controllo, degli Uffici ministeriali.

Al fine di assicurare che l'assenso espresso dalla Provincia per le opere difformi, o la dichiarazione resa dal Comune per quelle conformi, siano associati in modo certo ed univoco ai progetti esaminati, si rimarca la necessità che gli elaborati siano restituiti all'Amministrazione procedente debitamente vistati. Copia delle suddette rispettive pronunce dovrà inoltre essere trasmessa per conoscenza, dalle Province e dai Comuni, alla Regione.

Per quanto concerne gli Enti proponenti nulla muta, in quanto le richieste di accertamento della conformità urbanistica dovranno essere come al solito presentate ai competenti Uffici del Ministero dei Lavori Pubblici.

Relativamente alle opere ferroviarie, si ricorda che la competenza ad accertare la conformità delle stesse agli strumenti urbanistici è attribuita, dall'art. 25 della legge n. 210/85, alla Regione (ovvero alla Provincia nei casi ora specificati dalla delibera di Giunta Regionale n. 1100 del 4/7/2000) ed ai Comuni territorialmente interessati. Per dette opere si ritiene opportuno che le Ferrovie dello Stato rivolgano istanza ai Comuni interessati territorialmente, informandone nel contempo la Regione.

Qualora sia interessato un solo Comune, il Comune stesso verificherà il progetto e:

- **in caso di conformità** concluderà il procedimento, inviando alle Ferrovie dello Stato, e per conoscenza alla Regione, dichiarazione di conformità urbanistica;
- **in caso di difformità**, invierà alla Regione o alla Provincia, secondo le rispettive competenze, la delibera con la quale il Consiglio comunale esprime parere nel merito dell'opera proposta. La Provincia terrà informata la Regione della conclusione dei procedimenti ad essa attribuiti.

Quando invece il progetto interessi il territorio di Comuni diversi, le Ferrovie dello Stato raccoglieranno le certificazioni dei vari Comuni e, ove sia accertata, anche da uno solo di essi, la non conformità dell'intervento, provvederanno a trasmettere gli atti rispettivamente alla Regione o alla Provincia, per la conclusione del procedimento.


Poiché si ritiene sia opportuno che tutti gli Enti territorialmente interessati abbiano notizia della prevista realizzazione di opere pubbliche dello Stato sul proprio territorio, Regione, Province e Comuni si manterranno vicendevolmente informati, a mezzo dell'invio per conoscenza dei provvedimenti.

Si informa infine che questa Regione provvederà al più presto a trasferire le pratiche giacenti presso i propri Uffici, relative ad opere di loro competenza, alle

Province, le quali sono pregate di voler comunicare fin d'ora il nominativo del funzionario referente per la materia di cui trattasi, al Servizio Pianificazione Urbanistica – Ufficio Vigilanza e Compatibilità Urbanistica, via dei Mille 21, Bologna, anche allo scopo di poter promuovere un incontro per la definizione degli aspetti procedurali e di dettaglio.

Distinti saluti.

Pier Antonio Rivola

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pier Antonio Rivola', positioned to the right of the printed name.